

ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico è costituito dal diritto di chiunque, attribuito dall'art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge.

Il diritto di accesso civico generalizzato è attribuito dal comma 2 dell'art. 5 D.lgs. 33/2013, per l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l'esercizio di questa facoltà, può essere esercitata da chiunque.

Restano esclusi dall'accesso civico generalizzato i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Di seguito si riportano i recapiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui indirizzare la richiesta:

Direttore Sanitario

Dott. Domenico Damiano Tassone

damiano.tassone@sanraffaele.it

Tel.: 06 2325 98500

In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Legale Rappresentante della Società, Dott. Riccardo Starace, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.